

CONFRONTO	TRA	COSTITUZIONI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA 1849	COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1947	CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO 1950
I – La sovranità è per diritto eterno nel Popolo. Il Popolo dello Stato romano è costituito in Repubblica democratica.	Articolo 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.	
II – Il Regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.	Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.	Articolo 14 (Divieto di discriminazione) Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione. PROTOCOLLO N. 12 DEL 2000. Articolo 1 (Divieto generale di discriminazione) .1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
III – La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.	Articolo 3 comma 2. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.	
IV – La Repubblica riguarda tutti	Articolo 11	

i Popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'Italiana.	L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo	
V – I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato. VI – La più equa distribuzione possibile degl' interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica.	Articolo 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.	
VII – Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.	Articolo 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.	Articolo 9 (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione) .1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
VIII – Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.	Articolo 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.	
Articolo 3 – Le persone e le proprietà sono inviolabili.	Articolo 13 Comma 1. La libertà personale è inviolabile.	Articolo 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) .1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
Articolo 4 comma 1.– Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di Giudice, né esser distolto da' suoi Giudici naturali.	Articolo 13 Comma 2. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della	Articolo 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) Comma 1 . .(c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria

	<p>libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.</p> <p>Comma 3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.</p>	<p>competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;</p>
<p>Articolo 4 comma 2. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsivoglia titolo o nome.</p>	<p>Articolo 25 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.</p> <p>Articolo 102 comma .2. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p>	
<p>Articolo 4 comma 3. Nessuno può esser carcerato per debiti.</p>		<p>PROTOCOLLO N. 4 DEL 1963 Articolo 1 (Divieto di imprigionamento per debiti) Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un'obbligazione contrattuale.</p>
<p>Articolo 5 – Le pene di morte e di confisca sono proscritte.</p>	<p>Articolo 37 comma 3. Non è ammessa la pena di morte.</p>	<p>PROTOCOLLO N.6 DEL 1983 Articolo 1 (Abolizione della pena di morte) La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato. PROTOCOLLO N. 13 DEL 2002. Articolo 1 (Abolizione della pena di morte in tutte le circostanze). La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né può essere giustiziato.</p>
<p>Articolo 6 – Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e nei modi determinati dalla</p>	<p>Articolo 14 Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire</p>	<p>Articolo 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) .1. Ogni persona ha diritto al</p>

<p>legge.</p>	<p>ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.</p> <p>Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.</p>	<p>rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. .2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.</p>
<p>Articolo 7 – La manifestazione del pensiero è libera: la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.</p>	<p>Articolo 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.</p>	<p>Articolo 10 (Libertà di espressione) .1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.</p>
<p>Articolo 8 – L'insegnamento è libero. Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.</p>	<p>Articolo 33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.</p>	
<p>Articolo 9 – Il segreto delle lettere è inviolabile.</p>	<p>Articolo 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.</p>	<p>Articolo 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) .1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. .2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società</p>

		democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo 10 – Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.	Articolo 50 Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.	
Articolo 11 – L'associazione senza armi e senza scopo di delitto è libera.	Articolo 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Articolo 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.	Articolo 11 (Libertà di riunione e di associazione) .1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 12 – Tutti i cittadini appartengono alla Guardia Nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.	Articolo 52 La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.	Articolo 4 (Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato) Comma 2. .2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio. 3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo: .(b) il servizio militare...
Articolo 3 – Le persone e le proprietà sono inviolabili Articolo 13 – Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.	Articolo 42 Comma 2. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Comma .3. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.	Protocollo n. 1 Articolo 1 DEL 1952. (Protezione della proprietà) Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Articolo 14 – comma 1. La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.	Articolo 53 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.	

<p>Articolo 14 comma 2. Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.</p>	<p>Articolo 23 Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.</p>	
<p>Articolo 15 – Ogni potere viene dal Popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine giudiziario.</p>	<p>Articolo 101 Comma 1. La giustizia è amministrata in nome del popolo</p>	
<p>Articolo 49 – I Giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.</p>	<p>Articolo 101 Comma 2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Articolo 104 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p>	
<p>Articolo 50 – Nominati dai Consoli ed in consiglio de’ Ministri, sono inamovibili; non possono esser promossi, né traslocati che con proprio consenso; né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.</p>	<p>Articolo 107 I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p>	
<p>Articolo 16 – L’Assemblea è costituita da’ Rappresentanti del Popolo. Articolo 17 – Ogni cittadino, che gode i diritti civili e politici, a 21 anni è elettore, a 25 eleggibile. Articolo 20 – I comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile. Il Popolo vi elegge i suoi Rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.</p>	<p>Articolo 48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Articolo 56 (*) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Articolo 57 (*) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, Articolo 58 I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.</p>	<p>PROTOCOLLO N. 1 DEL 1952 Articolo 3 (Diritto a libere elezioni) Le Alte Parti Contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo</p>
<p>Articolo 25 – Le Sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Può costituirsi in comitato segreto.</p>	<p>Articolo 64 Comma 2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p>	

<p>Articolo 55 – Un Tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i Consoli ed i Ministri messi in istato di accusa. Il Tribunale supremo si compone del Presidente, di quattro Giudici più anziani della Cassazione, e di Giudici del Fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.</p>	<p>Articolo 96 della Costituzione, modificato con la Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati.</p>	
<p>Articolo 26 – I Rappresentanti del Popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.</p>	<p>Articolo 68 Comma 1. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p>	
<p>Articolo 27 – Ogni arresto o inquisizione contro un Rappresentante è vietato, senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante. Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea, che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.</p> <p>Articolo 29 – L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra e dei trattati.</p>	<p>Articolo 68 Comma 2 Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>Articolo 78 Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.</p>	

A cura dell' avv. Maurizio de Stefano